

DETERMINA N. 157/2019

SENTENZE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE, SEZ. SECONDA, N. 426/2018 E N. 428/2018 PUBBLICATE IL 9 APRILE 2018. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 SUL CAPITOLO 511 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.

il Segretario generale

Visti:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. Seconda, n. 426/2018 pubblicata il 9 aprile 2018, la quale, rilevando che *“Con atto depositato in data 12.3.2018 le ricorrenti, preso atto che nelle more del giudizio l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la determina n. 72/2017, con la quale ha disposto che il contributo non è dovuto delle società di handling aeroportuale per gli anni 2014-2017, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Hanno chiesto altresì la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Deve dunque prendersi atto della cessazione della materia del contendere. Considerata la novità delle questioni, che hanno anche reso necessario un intervento in materia della Corte costituzionale, e il tempestivo intervento in autotutela dell’amministrazione le spese di lite sono compensate”* ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. Seconda, n. 428/2018, pubblicata il 9 aprile 2018, la quale, rilevando che *“Considerato che, con determina n. 72/2017 del 3.8.2017, l’Autorità ha revocato i provvedimenti qui impugnati, disponendo il rimborso del contributo versato dalle società di handling aeroportuale per gli anni dal 2014 al 2017; ritenuto, pertanto, di dover dare atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali (avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni dedotte dalle ricorrenti)”* ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite;
- la nota dell’Avv. Nicola Lavorgna, procuratore costituito delle società GH Napoli S.p.A., GH Venezia S.p.A. e Marconi Handling S.r.l. nel giudizio proposto contro l’Autorità, nostro protocollo n. 11724/2019 del 3 ottobre 2019, con cui, evidenziando che *“Ancorché il Giudice di prime cure abbia disposto la compensazione delle spese quest’ultima – come graniticamente affermato da costante giurisprudenza – non travolge l’obbligo previsto ex art. 13, comma 6 bis, D.P.R. n. 115 del 2002 di rimborsare alla parte vittoriosa l’importo del contributo unificato che è posto “ in ogni caso a carico della parte soccombente ” ovverosia a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza”,* richiede all’Autorità la refusione del contributo unificato dell’importo di Euro 2.000,00 versato dallo stesso, quale procuratore antistatario ed anticipatario delle spese di giustizia nel giudizio in questione;
- la nota dello stesso Avv. Nicola Lavorgna, procuratore costituito ed antistatario delle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l., Algese 2 S.c.a.r.l., Consorzio GH S.r.l., GH Venezia S.p.A., GH Puglia S.r.l., GH Catania S.r.l., GH Palermo S.p.A., GH Verona S.r.l., Marconi Handling S.r.l. e GH Napoli S.p.A. nel giudizio proposto contro l’Autorità, nostro protocollo n. 13246/2019 del 23 ottobre 2019, con cui, nel consegnare la delega all’incasso del contributo unificato relativo al giudizio definito con sentenza del T.A.R. Piemonte n. 426/2018, ha formulato richiesta aggiuntiva di refusione del contributo unificato inerente la procedura proposta dinanzi al T.A.R. Piemonte recante r.g. 541/2017 e definita con sentenza del T.A.R. Piemonte n. 428/2018, che come dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio ammonta a Euro 2.000,00;

-l'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm., il quale espressamente prevede che nel giudizio amministrativo l'onere relativo al pagamento del contributo unificato sia dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche ove essa non si sia costituita in giudizio e finanche ove il Giudice provveda a compensare le spese;

Rilevato che:

- nel processo amministrativo, dunque, la compensazione delle spese di giudizio non riguarda anche la restituzione del contributo unificato, essendo esso oggetto di un'obbligazione ex lege sottratta alla potestà del Giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., tale rimborso è dovuto dal soccombente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;

Ritenuto che:

- nei casi in esame la cessazione della materia del contendere è derivata dal fatto che l'Autorità, in autotutela, con la determina n. 72/2017 del 3 agosto 2017, ha tra l'altro disposto di comunicare alle società di handling aeroportuale che hanno presentato ricorso all'autorità giudiziaria sul pagamento del contributo all'Autorità per gli anni 2014 – 2017 che, per le riferite annualità, il contributo non è dovuto;
- nei casi in esame la cessazione del giudizio non è quindi dipesa da un factum principis o da altro evento comunque esterno, ma da un atto dell'Autorità che ha revocato sue precedenti determinazioni;
- a fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato, si configura dunque l'ipotesi di soccombenza virtuale in capo all'Autorità;

Visti:

- la delega all'incasso del contributo unificato versato dall'Avv. Nicola Lavorgna rilasciata dalle società GH Napoli S.p.A., GH Venezia S.p.A. e Marconi Handling S.r.l., nostro protocollo n. 13246/2019 del 23 ottobre 2019;
- la delega all'incasso del contributo unificato versato dall'Avv. Nicola Lavorgna rilasciata dalle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l., Algese 2 S.c.a.r.l., Consorzio GH S.r.l., GH Venezia S.p.A., GH Puglia S.r.l., GH Catania S.r.l., GH Palermo S.p.A., GH Verona S.r.l., Marconi Handling S.r.l. e GH Napoli S.p.A., nostro protocollo n. 13246/2019 del 23 ottobre 2019;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis "Atti di spesa" e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale 2019 – 2021, approvato con delibera dell'Autorità n. 140/2018 del 19 dicembre 2018, che presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo n. 511 per sostenere la spesa che, per tale esercizio, ammonta a € 4.000,00;

Ritenuto quindi opportuno accogliere le istanze presentate dall'Avv. Nicola Lavorgna e provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al rimborso del contributo unificato nei confronti delle società GH Napoli S.p.A., GH Venezia S.p.A. e Marconi Handling S.r.l. e nei confronti delle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l., Algese 2 S.c.a.r.l., Consorzio GH S.r.l., GH Venezia S.p.A., GH Puglia S.r.l., GH Catania S.r.l., GH Palermo S.p.A., GH Verona S.r.l., Marconi Handling S.r.l. e GH Napoli S.p.A.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1.di rimborsare alle società GH Napoli S.p.A. (CF: 07591080630), GH Venezia S.p.A. (CF: 03553670260) e Marconi Handling S.r.l. (CF: 02358431209) il contributo unificato, pari a € 2.000,00, e di provvedere al pagamento, in forza di delega all'incasso del contributo unificato versato in relazione al ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Piemonte r.g. n. 569/2016 e definito con la sentenza n. 426/2018

pubblicata il 9 aprile 2018 ricevuta dalle società GH Napoli S.p.A., GH Venezia S.p.A. e Marconi Handling S.r.l. a favore dell'Avv. Nicola Lavorgna – CF. LVRNCL75H22F839A;

2. di rimborsare alle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l. (05204011216), Algese 2 S.c.a.r.l. (CF: 07932510634), Consorzio GH S.r.l. (CF: 11286721003), GH Venezia S.p.A. (CF: 03553670260), GH Puglia S.r.l. (CF: 07641650721), GH Catania S.r.l. (CF: 04667580874), GH Palermo S.p.A. (CF: 04994100826), GH Verona S.r.l. (CF: 04219180231), Marconi Handling S.r.l. (CF: 02358431209) e GH Napoli S.p.A. (CF: 07591080630) il contributo unificato, pari a € 2.000,00, e di provvedere al pagamento, in forza di delega all'incasso del contributo unificato versato in relazione al ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Piemonte r.g. n. 541/2017 e definito con la sentenza n. 428/2018 pubblicata il 9 aprile 2018 ricevuta dalle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l., Algese 2 S.c.a.r.l., Consorzio GH S.r.l., GH Venezia S.p.A., GH Puglia S.r.l., GH Catania S.r.l., GH Palermo S.p.A., GH Verona S.r.l., Marconi Handling S.r.l. e GH Napoli S.p.A. a favore dell'Avv. Nicola Lavorgna – CF. LVRNCL75H22F839A;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 4.000,00 per l'anno 2019 sul titolo I, Cat V, Capitolo 511 del Bilancio di previsione 2019 "Rimborsi ad enti e privati";
4. di liquidare a favore delle società GH Napoli S.p.A. (CF: 07591080630), GH Venezia S.p.A. (CF: 03553670260) e Marconi Handling S.r.l. (CF: 02358431209) la somma di € 2.000,00 provvedendo all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore dell'Avv. Nicola Lavorgna (CF. LVRNCL75H22F839A), in forza di delega all'incasso ricevuta dalle società GH Napoli S.p.A., GH Venezia S.p.A. e Marconi Handling S.r.l.;
5. di liquidare a favore delle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l. (05204011216), Algese 2 S.c.a.r.l. (CF: 07932510634), Consorzio GH S.r.l. (CF: 11286721003), GH Venezia S.p.A. (CF: 03553670260), GH Puglia S.r.l. (CF: 07641650721), GH Catania S.r.l. (CF: 04667580874), GH Palermo S.p.A. (CF: 04994100826), GH Verona S.r.l. (CF: 04219180231), Marconi Handling S.r.l. (CF: 02358431209) e GH Napoli S.p.A. (CF: 07591080630) la somma di € 2.000,00 provvedendo all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore dell'Avv. Nicola Lavorgna (CF. LVRNCL75H22F839A), in forza di delega all'incasso ricevuta dalle società GH Aircraft Cleaning Service S.r.l., Algese 2 S.c.a.r.l., Consorzio GH S.r.l., GH Venezia S.p.A., GH Puglia S.r.l., GH Catania S.r.l., GH Palermo S.p.A., GH Verona S.r.l., Marconi Handling S.r.l. e GH Napoli S.p.A.;
6. di incaricare il Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale di comunicare agli operatori economici di cui ai punti 1. e 2. gli estremi del provvedimento di rimborso;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 27/11/2019

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.